

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero 7 del 25.01.2024

COPIA

Oggetto: Esercizio Provvisorio anno 2024 - Autorizzazione alla gestione del piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e D.M. 25.07.2023)

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO, alle ore 15:00 Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta, con la presenza dei Signori:

MILIA GIOVANNI MARIA	SINDACO	P
KAMEL HASSAN OMAR ALY	VICESINDACO	P
SIAS MAURO	ASSESSORE	P
CALARESU MANUELA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 0 Totale in collegamento n. 0

Constatato il numero legale della seduta, Giovanni Maria Milia, nella sua qualità di Sindaco del comune di Modolo, assume la Presidenza della Giunta.

Partecipa, nella sua qualità di Segretario Comunale, Dott.Ssa Emanuela Stavole, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la seduta del 22 dicembre 2023 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella quale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Atteso che tra le novità introdotte dal D.M. 25.07.2023 sull'iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, è stato chiarito che l'art. 1, comma 2, del decreto autorizza per tutti gli Enti che non hanno approvato il Bilancio entro il 31 dicembre, l'esercizio provvisorio senza adozione di specifici atti;

Visto l'articolo 163 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale così dispone:

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

(...)

- 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
- 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti per ciascuna missione, programma e titolo gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
- 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli

esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).
- 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

Richiamato integralmente il punto 8 del *Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria* all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2024 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2023-2025 – Annualità 2024, definitivamente approvato;

possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;

possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;

sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi:

sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa.

Preso atto che la nuova struttura del bilancio risulta adeguata alla classificazione prevista ai sensi degli articoli 14 e 15 del D. Lgs. n. 118/2011.

Richiamato altresì il principio contabile applicato della programmazione All. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- il PEG assicura un collegamento, tra gli altri, con le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;

- nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Preso atto, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete alla Giunta Comunale la suddivisione:

dei programmi di spesa in macro-aggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti);

delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, autorizzare il proseguimento dell'assegnazione dei capitoli ai Responsabili di settori previsto per l'esercizio 2023/2025 in attesa dell'approvazione del redigendo Bilancio di Previsione 2024/2026, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente, mediante:

- la suddivisione delle tipologie di entrata in categorie e capitoli e dei programmi di spesa in macro-aggregati e capitoli secondo la nuova classificazione di bilancio;
- la riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo al IV livello e superando l'applicazione del criterio di prevalenza.

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali all. 6 al D. Lgs. n. 118/2011.

Visto il io Bilancio di previsione per l'esercizio 2023/2025, e nello specifico l'assegnazione delle risorse economiche ai relativi responsabili di settore.

Ritenuto di provvedere in merito.

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001.

Visto il D. Lgs. n. 118/2011.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa e sino all'approvazione del nuovo Bilancio di Previsione 2024/2026, la gestione dei capitoli di Bilancio così come attribuiti con la deliberazione del consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2022 di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023/2025 e successive mm. ii., ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base delle previsioni definitive dell'anno 2024 del Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;

2) Di assegnare ai Responsabili di settore, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nel PEG fino all'approvazione del nuovo Bilancio, dando atto che:
□ possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
□ sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi.

- 3) Di stabilire che, ove non diversamente specificato dalla Giunta Comunale con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo PIAO si intendono confermati gli obiettivi ordinari di gestione giusta deliberazione n. 62 del 06/10/2023 e successive modifiche ed integrazioni.
- **4) Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 7 del 25/01/2024

OGGETTO:

Esercizio Provvisorio anno 2024 - Autorizzazione alla gestione del piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e D.M. 25.07.2023)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come seque:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to MILIA GIOVANNI MARIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Modolo, Lì 01/02/2024

LA SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA

Oggetto proposta di delibera:

Esercizio Provvisorio anno 2024 - Autorizzazione alla gestione del piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e D.M. 25.07.2023)

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Modolo, 23.01.2024

IL RESPONSABILE

F.to Omar Aly KAMEL HASSAN

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Modolo, 23.01.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Omar Aly KAMEL HASSAN